

N. R.G. 28-1/2025 PU



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROVIGO  
SEZIONE CIVILE**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Paola DI FRANCESCO - Presidente  
Dott. Rosario FEDERICO - Giudice rel.  
Dott.ssa Pia TODISCO - Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e controllata promossa con istanza R.G. N. 28-1/2025 PU da:

██████████

Rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Campesan

e

██████████

Rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Boscolo Berto e dall'avv. Federica Russo

- ricorrenti

**nei confronti di**

**CARPE DIEM SAS di GUARNIERI FILIPPO & C.** ██████████

██████████ C.F. e P.I. 01122480294

Rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Perazzolo

e

di **FILIPPO GUARNIERI**, CF GRNFPP70L14A059D, quale socio illimitatamente responsabile, ██████████

- resistente

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 28.2.2025 ██████████ ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, di liquidazione controllata nei confronti di CARPE DIEM SAS di GUARNIERI FILIPPO & C., ██████████ ██████████, ed esercente tra l'altro l'attività artigianale di gelateria, di produzione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e vendita, all'ingrosso e al minuto, di prodotti gastronomici,



pasticceria, gelateria, pasta fresca, pizzeria, deducendo il mancato pagamento della somma complessiva di euro [REDACTED], relativa a differenze retributive maturate durante l'intero rapporto di lavoro, nonché alle retribuzioni di marzo, aprile, maggio e giugno 2023, alle spettanze e competenze di fine rapporto, TFR compreso, come accertato in verbale di conciliazione, solo parzialmente onorato dalla società intimata, e successivamente oggetto di ingiunzione di pagamento.

Con comparsa depositata il 2.4.2025 si è costituita la resistente, eccependo, quanto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCII, e, quanto alla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, l'insussistenza dello stato di insolvenza.

Con decreto depositato il 28.4.2025 il Giudice, rilevata la mancata notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza al socio illimitatamente responsabile, ha ordinato a parte ricorrente di notificare gli atti sopra menzionati anche a Filippo Guarnieri. Da

[REDACTED]

Con ricorso depositato il 25.7.202 [REDACTED] ha proposto autonomo ricorso di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti della società intimata, poi riunito al presente fascicolo, deducendo il mancato pagamento di € [REDACTED] a titolo di retribuzioni e TFR non corrisposti.

[REDACTED]

\* \* \*



Preliminarmente va dato atto che sussiste *ex art. 27, II e III comma, CCII* la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo.

Ciò premesso, va innanzitutto esaminata l'eccezione di mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII formulata dall'intimata. Sul punto, l'istruttoria ha accertato l'esistenza di: i) operazioni imponibili pari ad euro [REDACTED] per l'anno 2024 (dichiarazione IVA del 2025 sul 2024); ii) ricavi lordi pari ed euro [REDACTED] per l'anno 2023, euro [REDACTED] per l'anno 2022 e euro [REDACTED] per l'anno 2021 (dichiarazioni dei redditi per gli anni 2023, 2022 e 2021 inviate dall'Agenzia delle Entrate); iii) debiti [REDACTED] [REDACTED] iv) debiti [REDACTED] [REDACTED]

I dati riportati evidenziano la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, da cui consegue la non assoggettabilità della CARPE DIEM SAS di GUARNIERI FILIPPO & C. alla procedura di liquidazione giudiziale ed il rigetto della domanda principale formulata da [REDACTED]

Merita invece accoglimento la domanda di apertura della liquidazione controllata formulata in via subordinata da [REDACTED]

Sussistono innanzitutto debiti scaduti e non pagati superiori a 50.000,00 euro (art. 268, co. 2 CCII). La documentazione versata in atti già citata, ed in particolare i titoli esecutivi in possesso delle ricorrenti, per ammontare pari a circa [REDACTED], oltre ai debiti [REDACTED] [REDACTED] che emergono dalle informative acquisite d'ufficio dalla cancelleria, evidenziano il superamento della soglia succitata.

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: i) l'incapacità di far fronte al pagamento delle retribuzioni maturate dai dipendenti, forza lavoro indispensabile per la prosecuzione dell'attività d'impresa, i quali hanno inutilmente tentato un pignoramento mobiliare per il recupero coattivo dei loro crediti; ii) l'esposizione debitoria nei confronti [REDACTED] iii)





**nomina**

Giudice Delegato Rosario Federico

**nomina**

liquidatrice la dott.ssa CAROLINA DORETTI, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

**ordina**

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

**assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

**dispone che il Liquidatore**

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Rovigo: *www.tribunale-rovigo.giustizia.it*; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;



- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità del compenso del difensore del ricorrente) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

#### **a u t o r i z z a**

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;



3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

**ordina**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

*Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale in data 28 gennaio 2026*

Il Giudice estensore

*Rosario Federico*

Il Presidente

*Paola Di Francesco*

